

STATUTO DEL COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI (MI)

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLE SEDUTE DEL 19 MAGGIO 2000 E DEL 13 LUGLIO 2000,
CON DELIBERAZIONI N.34 E 57

ESECUTIVO PER DECORRENZA DEI TERMINI DAL 5 SETTEMBRE 2000

> Modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 29.06.2005 ad oggetto: "Modifica dello Statuto Comunale. Integrazione dell'art. 70 dello Statuto Comunale vigente".

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Articolo 1

Natura giuridica e prerogative

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi è Ente autonomo.
2. Rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. E' titolare di funzioni proprie; esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali secondo il principio federalista di sussidiarietà.
4. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
5. Ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
6. Pone a fondamento della propria attività amministrativa il principio della trasparenza e della collaborazione con i cittadini, singoli e associati, e con le istituzioni presenti sul territorio.
7. Esercita, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, tutte le funzioni amministrative pubbliche che riguardano la popolazione e il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
8. I rapporti con la Provincia, con la Regione e con gli altri Enti locali, si ispirano a criteri di collaborazione, nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascuno.

Articolo 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi è costituito dai territori di S. Agata, Camporicco, Colombirolo e Centro, per una superficie di kmq. 7,10.
2. La sede del Comune è ubicata in piazza De Gasperi e può essere trasferita soltanto con deliberazione del Consiglio comunale.
3. Il Comune di Cassina de' Pecchi ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, caratterizzato da due api, indice di laboriosità, secondo le indicazioni del Regio Decreto 7 gennaio 1932.
4. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché le modalità di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale.

Articolo 3

Tutela della persona, della salute e dell'ambiente

1. L'attività del Comune è volta al soddisfacimento dei bisogni della collettività ed alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini italiani e stranieri presenti sul proprio territorio. In tale prospettiva il Comune riconosce la centralità della persona umana, ne promuove il pieno sviluppo, tutelando i soggetti e le categorie più deboli e bisognose.
2. Il Comune di Cassina de' Pecchi

a) opera per la tutela della maternità e della prima infanzia e per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento ad anziani,

minori, inabili, invalidi, disabili, persone con problemi di reinserimento sociale, handicappati e loro famiglie. In tutte le manifestazioni della sua attività prende in considerazione i diritti dei cittadini portatori di handicap;
b) interviene a favore delle cooperative, delle associazioni e delle imprese operanti nel territorio comunale che si adoperano per la tutela, l'assistenza e l'inserimento nel tessuto lavorativo e sociale dei soggetti portatori di handicap o comunque esposti al rischio di emarginazione;
c) concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, ed attua idonee misure per renderlo effettivo;
d) adotta misure necessarie e idonee a conservare e difendere l'ambiente, con particolare riguardo al controllo delle attività produttive potenzialmente inquinanti e pericolose e alla tutela della salubrità e della sicurezza nel posto di lavoro, anche attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
e) favorisce iniziative volte a diffondere l'educazione ecologica;
f) favorisce la realizzazione del diritto allo studio per studenti del Comune bisognosi e meritevoli;
g) tutela, promuove e agevola il recupero del patrimonio edilizio storico esistente.

Articolo 3 bis
Consiglio per il benessere dei minori

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi riconosce l'operato del Consiglio per il benessere dei minori, organo tecnico intersettoriale ed interistituzionale, costituito da referenti delle istituzioni, delle scuole e delle associazioni del territorio operanti nel settore giovanile.
2. Il Consiglio per il benessere dei minori, presieduto dal Sindaco, elabora proposte relative all'area dell'infanzia e dell'adolescenza, che sottopone periodicamente alla Giunta comunale, la quale, se necessario, può recepire risorse economiche per il finanziamento di tali progetti.
3. Il Consiglio per il benessere dei minori opera per lo sviluppo di una cultura per l'infanzia che mira al raggiungimento del benessere attraverso una politica di partecipazione attiva e democratica alla vita comunitaria.
4. Il Consiglio per il benessere dei minori opera con proprio Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 3 ter
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi riconosce l'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, al fine di garantire agli adulti del Comune ed in modo particolare ai suoi amministratori, il punto di vista dell'infanzia e dell'adolescenza sui vari problemi della vita cittadina.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi opera con proprio Regolamento redatto dai bambini e dai ragazzi stessi; il Consiglio Comunale dei Ragazzi gestisce inoltre un proprio bilancio di spesa, che viene di anno in anno concordato con l'Amministrazione comunale.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e il Consiglio Comunale si riuniscono congiuntamente almeno una volta l'anno.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha carattere propositivo; il Consiglio e la Giunta comunale si impegnano a valutare le proposte del Consiglio Comunale dei Ragazzi e a consultarlo su tematiche di particolare rilevanza, con particolare

riferimento a quelle che riguardano, a vario titolo, la qualità della vita dei bambini e dei ragazzi.
5. La Conferenza dei Capigruppo può, ogni volta che ne ravvisi la necessità, proporre un incontro al Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Articolo 4
Volontariato

1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato svolta tramite organizzazioni liberamente costituite, ne promuove lo sviluppo e ne sostiene l'attività per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dal presente Statuto.

Articolo 5
Beni culturali, sport e tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo e la tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale del proprio territorio. Conserva i propri atti e consente la consultazione del proprio archivio storico.
2. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e l'aggregazione sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, il Comune favorisce, senza discriminazione alcuna, l'attività di enti, organismi ed associazioni con finalità culturali, ricreative, sportive, ambientali, di volontariato, di impegno sociale e sanitario senza fini di lucro; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne consente l'uso a tali enti, organismi ed associazioni.
4. Le forme di partecipazione, nonché i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 6
Assetto e gestione del territorio

1. Il Comune, attraverso la formazione di piani regolatori generali e di piani attuativi, regola, in conformità con le leggi statali e regionali, l'organico sviluppo del territorio.
2. Può promuovere in caso di necessità la formazione di piani di sviluppo dell'edilizia residenziale economica e popolare.
3. Predispone, per quanto di competenza pubblica, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le priorità definite dai piani di attuazione e dai programmi.
4. Provvede agli opportuni interventi sul traffico e sulla circolazione, in relazione ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.
5. Predispone idonei strumenti di prevenzione e di pronto intervento per pubbliche calamità e ne promuove l'aggiornamento e l'adeguamento anche in collaborazione con associazioni esistenti nel territorio del Comune e con analoghe istituzioni di comuni vicini.
6. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni a norma delle leggi statali e regionali e dei regolamenti comunali.
7. Garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale secondo le norme del regolamento sulla partecipazione.

Articolo 7

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali, al fine di garantire la migliore funzionalità ed economicità del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo economico del territorio comunale adottando piani di intervento.
3. Favorisce ogni attività che possa creare occupazione, soprattutto giovanile.

Articolo 8

Partecipazione, cooperazione ed informazione

0. Il Comune garantisce le minoranze nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
1. Il Comune assicura l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla propria attività sociale e politico-amministrativa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione, dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.142 e dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.241. Provvede inoltre ad acquisire, per ciascuna finalità, il parere e la collaborazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio comunale nei casi previsti dal regolamento.
2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
Struttura, organizzazione, competenze e prerogative

Articolo 9

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune:
a) il Consiglio comunale;
b) la Giunta comunale;
c) il Sindaco.
2. Le attribuzioni degli organi del Comune sono quelle determinate dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 10

Riparto competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi del Comune, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni e delle riserve di legge dalla stessa previste, dalle disposizioni del presente Statuto.
2. Salvo le attribuzioni espressamente previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni e dallo Statuto, con il Regolamento del Consiglio

comunale sono individuati i provvedimenti che costituiscono espressione di attività di indirizzo e controllo, di competenza degli organi elettivi, e quelli di gestione, riservati al Segretario comunale e ai funzionari del Comune.
3. Le funzioni attribuite al Sindaco per disposizioni statutarie e regolamentari a norma dell'art.36, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n.142, possono essere da questi delegate ad assessori.
4.Il riparto delle competenze attribuite al Segretario comunale ed ai funzionari è definito dai Regolamenti di organizzazione e funzionamento del Comune.

Articolo 11
Tutela degli interessi della comunità

1. Spetta al Sindaco promuovere le azioni opportune nei riguardi di soggetti pubblici o privati a tutela degli interessi della comunità.
2. La decisione di promuovere azioni o di resistere in giudizio spetta alla Giunta comunale.
3. Spetta al soggetto del Comune competente all'emanazione del provvedimento finale ogni iniziativa per la difesa degli interessi del Comune.

Articolo 12
Giusto procedimento

1. Le deliberazioni degli organi collegiali devono rispettare il principio del giusto procedimento così come definito dal comma successivo.
2. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello che subordina l'emanazione del provvedimento alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico e contabile nelle ipotesi previste dall'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato dall'art.13, comma terzo, della legge 265/99.

Articolo 13
Deleghe ed incarichi

1. Con esclusione delle competenze non delegabili per disposizione di legge o dello Statuto, i soggetti titolari di competenze istituzionali proprie possono conferire deleghe e incarichi anche in via generale o speciale ai soggetti cui è consentito esercitarle.
2. Nell'atto di delega o di incarico devono essere precisati l'oggetto, la durata, la finalità e le relative modalità d'esercizio.
3. Il conferimento della delega comporta, fino alla sua revoca, il trasferimento della competenza.
4. Il delegante conserva comunque la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
5. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici.
6. Tra organi elettivi è ammessa la delega esclusivamente da parte del Sindaco agli Assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo e di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 del presente Statuto.
7. Il Consiglio comunale può conferire a singoli consiglieri specifici incarichi su temi particolari. Nello svolgimento dell'incarico il consigliere dovrà attenersi a quanto previsto nell'atto di incarico.
8. Il Sindaco può conferire ai consiglieri la delega speciale, di cui all'articolo 38, comma 6 della Legge 8 giugno 1990, n.142. Può conferire inoltre ai consiglieri incarichi per compiti definiti e specifici, precisando i limiti degli stessi e il tempo

massimo di svolgimento. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale gli incarichi conferiti nella prima riunione successiva al conferimento degli stessi.

Articolo 14
Attività consultiva e di controllo

1. L'attività consultiva o di controllo attribuita, in via permanente o temporanea a soggetti del Comune, ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.

Articolo 15
Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, sorti tra funzionari responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del Segretario comunale.
2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario comunale, esso viene risolto dalla Giunta comunale.
3. Spetta al Consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo istituita, la risoluzione dei conflitti di competenza tra organi elettivi e burocratici.

Articolo 16
Albo pretorio e protocollo

1. Nella sede comunale e nel territorio sono previsti appositi spazi da destinarsi ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, deliberazioni, ordinanze, provvedimenti, avvisi e quant'altro necessiti del requisito della pubblicità. La pubblicazione deve essere fatta in modo da facilitarne la consultazione da parte dei cittadini. Il Segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura ed è responsabile dell'affissione degli atti stessi.
2. Al fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività comunali, sono previste ulteriori forme di pubblicità, da disciplinare con apposito Regolamento.
3. Ogni documento in entrata o in uscita dalla sede comunale deve essere protocollato e conservato in archivio.

Articolo 17
Responsabilità

1. Le responsabilità di ordine generale dei componenti degli organi elettivi e degli organi burocratici sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti comunali.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18
Poteri

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico - amministrativo, individua gli obiettivi, i principi e i criteri informatori delle attività del Comune, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare.
2. Adempie le funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Il Consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito Regolamento.
5. E' istituita la figura del Presidente del Consiglio comunale.
6. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta elegge il Presidente del Consiglio Comunale nel proprio seno, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Se nelle prime due votazioni nessuno raggiunge il quorum prescritto, il Presidente del Consiglio Comunale è eletto a maggioranza assoluta.
7. Il consigliere anziano presiede i lavori del primo Consiglio Comunale fino alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale. E' consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni ha riportato la cifra elettorale più alta e, in caso di parità, il più anziano di età.
8. Qualora il consigliere anziano sia assente, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
9. In caso di assenza, dimissioni, impedimenti, decadenza, sospensione o decesso del Presidente del Consiglio comunale, ne assume le funzioni il consigliere anziano sino alla elezione del nuovo Presidente nella prima seduta valida successiva.
10. In caso di assenza, dimissioni, impedimenti, decadenza, sospensione o decesso del consigliere anziano, ne assume le funzioni il consigliere con maggiore anzianità presente in aula.
11. Il Consiglio Comunale su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri assegnati può revocare l'incarico al Presidente, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei propri membri, eleggendo nella prima seduta valida successiva il sostituto.

Articolo 19
Competenze

1. Il Consiglio Comunale ha le competenze previste dall'art.32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni.

Articolo 20
Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla sua proclamazione. La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Articolo 21
Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio comunale o, in sua assenza, dal consigliere anziano, che secondo le norme di legge, dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale, fissa la data dell'adunanza, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. Il Presidente o, in sua assenza, il consigliere anziano, è tenuto a riunire il Consiglio comunale su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati o su richiesta del Sindaco o per deliberazione della Giunta comunale in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. L'avviso di convocazione deve contenere anche la data della seconda convocazione per il caso in cui l'adunanza andasse

deserta. Nel caso di assenza per gravi motivi o di impedimento del Presidente e del consigliere anziano, la convocazione è effettuata dal consigliere con maggiore anzianità ai sensi dell'art.18, comma 8. Le ulteriori competenze e attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale sono fissate dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. La programmazione dei lavori del Consiglio comunale viene concordata attraverso una riunione dei capigruppo consiliari presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, a cui partecipa il Sindaco o assessore delegato, al fine di discutere l'ordine del giorno prima della stesura definitiva e dell'invio dello stesso agli interessati. Tale procedura non si applica nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio comunale.
3. Le sessioni ordinarie e straordinarie sono disciplinate dal Regolamento.
4. Il Consiglio comunale può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del Sindaco;
b) per deliberazione della Giunta comunale;
c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
5. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.
6. Il Consiglio comunale si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi e con le modalità previste dall'art.36, comma 4, della Legge 8 giugno 1990, n.142.
7. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
8. Ciascun consigliere può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Tali proposte devono pervenire al protocollo del Comune almeno dieci giorni prima della convocazione del Consiglio comunale.
9. Il Consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa determinazione del Sindaco.
10. Il Consiglio comunale potrà riunirsi una volta all'anno nelle località indicate nell'articolo 2, comma 1 del presente Statuto.

Articolo 22
Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, e le eventuali integrazioni devono essere pubblicati all'albo pretorio e notificati dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
a) almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Le proposte di deliberazione consiliare e di norma le mozioni iscritte all'ordine del giorno, sono depositate presso la sala delle sedute o presso il Segretario comunale almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta.
3. Per il recapito degli avvisi di convocazione e per la decorrenza dei termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Articolo 23

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della seduta, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi dall'aula;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale. Essi intervengono alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola;
d) il difensore civico. Egli può intervenire alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola sugli argomenti da lui segnalati e riportati nell'ordine del giorno del Consiglio comunale e replicare se chiamato in causa.

Articolo 24

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 22 e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri componenti.

Articolo 25

Pubblicità delle sedute - modalità di votazione e verbalizzazione – pubblicazione delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Su specifici argomenti di rilevanza locale e generale e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti i cittadini potranno avere facoltà di parola.
2. Due volte all'anno dovranno tenersi Consigli comunali aperti anche su argomenti proposti per iscritto dai cittadini almeno quindici giorni prima.
3. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.
4. Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese per alzata di mano o per appello nominale.
5. Il Regolamento stabilisce i casi i cui il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.
6. Il Segretario comunale, con l'ausilio del personale del Comune, partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere parere di legittimità sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal Sindaco, dagli Assessori e dai consiglieri.
7. Il Segretario comunale può riservarsi di rendere pareri in merito ad emendamenti o quesiti avanzati nel corso delle sedute del Consiglio comunale e chiedere motivatamente il rinvio della decisione sull'argomento in discussione.

8. Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del Consiglio comunale è redatto processo verbale della deliberazione, secondo modalità stabilite dal Regolamento, sottoscritto da colui che ha presieduto il Consiglio comunale, dal Segretario comunale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzante e dal consigliere del gruppo di opposizione che ha ricevuto il maggior numero di voti elettorali presente alla seduta. Il verbale indica altresì i nomi dei consiglieri intervenuti nella discussione, i voti favorevoli e quelli contrari e gli astenuti. I nomi dei consiglieri che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti devono risultare a verbale.
9. Il Consiglio comunale approva i processi verbali delle sedute nei tempi e nelle modalità stabilite dal proprio Regolamento.
10. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge. Esse diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 47 della legge 8 giugno 1990, n.142.
11. Tutti gli interventi in Consiglio comunale saranno altresì opportunamente registrati e trascritti integralmente in apposito libro.

Articolo 26
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni che si distinguono in:
a) Commissioni consiliari, che possono essere permanenti o a termine, e che svolgono attività di ausilio all'espletamento delle funzioni attribuite al Consiglio comunale.
b) Commissioni comunali, che svolgono attività di ausilio all'espletamento delle funzioni tecnico-esecutive degli organi burocratici del Comune o esprimono pareri in merito a particolari settori o particolari attività dell'Amministrazione.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono composte da Consiglieri comunali indicati dai gruppi consiliari secondo un criterio proporzionale. Esprimono pareri consultivi sull'attività di impulso, di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale e della Giunta comunale. Esse provvedono ad eleggere nel proprio ambito il presidente e il segretario.
3. Le Commissioni miste a termine sono istituite per lo studio preparatorio e la predisposizione di risoluzioni in merito ad un particolare oggetto. Possono essere composte anche da esterni al Consiglio comunale. La loro composizione deve garantire il rispetto dei diritti delle minoranze. Nella delibera di nomina devono essere precisati i compiti della Commissione mista a termine e la sua durata, che può essere a tempo o a conclusione dell'incarico specifico affidatole. Esse provvedono ad eleggere nel proprio ambito il presidente e il segretario.
4. Le Commissioni comunali sono composte da esterni al Consiglio comunale, salvo che la legge preveda altrimenti.
Le Commissioni comunali che svolgono attività di ausilio all'espletamento delle funzioni tecnico-esecutive degli organi burocratici del Comune sono presiedute dal Segretario comunale o dal funzionario competente per il settore. La loro funzione è quella di accertare la rispondenza delle pratiche loro sottoposte alle norme di legge, ai regolamenti, ai piani e ai programmi comunali.
Le Commissioni comunali preposte ad esprimere pareri in merito a particolari settori o particolari attività dell'Amministrazione provvedono ad eleggere nel

proprio ambito il presidente e il segretario, salvo che il regolamento istitutivo non preveda altrimenti.
5. Il Sindaco, gli Assessori e i consiglieri comunali, qualora già non ne facciano parte, hanno diritto di presenziare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto. Su richiesta dei componenti possono dare spiegazioni ed esprimere pareri.
6. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche. La loro composizione numerica, la competenza sulle designazioni dei componenti, la durata, i poteri, le modalità del controllo e della garanzia, la segretezza o meno delle sedute e le attribuzioni rispettive sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
7. Qualora vengano istituite commissioni consiliari con funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza viene attribuita ad un rappresentante delle minoranze.

Articolo 27
Commissione per le garanzie statutarie

1. Il Consiglio comunale designa i componenti della Commissione per le garanzie statutarie, secondo le procedure previste dal Regolamento del Consiglio comunale. Su tale base il Sindaco procede alla nomina dei componenti e alla costituzione della Commissione. Ai lavori della Commissione partecipa il Difensore civico senza diritto di voto.
2. La Commissione per le garanzie statutarie:
a) esprime parere preventivo su ogni proposta di modifica statutaria e regolamentare;
b) esprime parere su ogni richiesta di referendum;
c) esprime, su ricorso, pareri circa l'ottemperanza alle norme del presente Statuto delle decisioni delle commissioni;
d) vigila sull'applicazione degli articoli 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n.142;
e) esprime pareri al Difensore Civico e al Consiglio comunale su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame.
3. Le sedute della Commissione per le garanzie statutarie, qualora non osti il segreto d'ufficio, sono pubbliche. La loro convocazione è resa nota con apposito avviso, con indicazione dell'ordine del giorno, affisso all'albo pretorio contemporaneamente alla notifica della convocazione.

Articolo 28
Regolamento interno del Consiglio Comunale

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.
3. Il Regolamento dovrà contenere i seguenti principi direttivi:

a) Metodo della programmazione dei lavori;
b) Concentrazione del programma, del calendario e dell'ordine del giorno delle sedute;
c) Rapidità ed efficacia dei procedimenti deliberativi, nonché dei procedimenti di indirizzo, ispettivi e di controllo;
d) Garanzie procedurali per l'esercizio delle funzioni di controllo dei consiglieri;
e) Composizione delle commissioni, loro attribuzioni e funzionamento.

CAPO II
IL CONSIGLIERE COMUNALE

Articolo 29
Attribuzioni del consigliere

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
2. Il Comune, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune, con l'obbligo di rivalsa delle spese verso l'assistito nel caso di riconosciuta colpevolezza a seguito di sentenza passata in giudicato.
3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 30
Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive sono dichiarati decaduti. Decadono altresì dalle Commissioni consiliari se non intervengono a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
3. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione o appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
4. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di provvedimenti riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. Tale obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale. Qualora si tratti di piani urbanistici, l'obbligo di astensione si applica qualora vi sia una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti od affini fino al quarto grado.

Articolo 31
Poteri del consigliere

1. Il consigliere ha diritto di:
a) ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
b) esercitare il diritto di iniziativa deliberativa;
c) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
d) chiedere la convocazione del Consiglio comunale;
e) richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno;
f) controllare l'attività della Giunta comunale e degli altri organismi comunali, di enti, aziende e società a partecipazione comunale o a gestione controllata dal Comune.

g) fare inserire nel verbale la motivazione che ha determinato il proprio voto, con il diritto di richiedere eventuali rettifiche secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
3. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. Per motivi organizzativi e funzionali, il Consiglio comunale può attribuire ai consiglieri comunali incarichi speciali temporanei, senza che ciò costituisca attribuzione di competenze.

Articolo 32
Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dei consiglieri debbono essere indirizzate al Consiglio comunale e presentate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale provvede alla surroga entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
2. Se il Consiglio comunale non provvede a termine del precedente comma, chiunque ne abbia interesse può chiedere l'intervento del Prefetto.

Articolo 33
Decadenza del consigliere

1. Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale per il verificarsi di cause di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla legge o per la mancata partecipazione a sedute come dal comma 2 dell'articolo 30 del presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, si pronuncia sulla stessa e sulle giustificazioni eventualmente addotte dal consigliere.

Articolo 34
Nomine di competenza consiliare

1. Le nomine di competenza del Consiglio comunale seguono la procedura stabilita dal regolamento per le nomine.

Articolo 35
Pubblicità dei redditi e delle spese elettorali dei consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale ha l'obbligo di dichiarare annualmente i redditi lordi prodotti e denunciati negli appositi moduli della dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni di cui sopra e quelle relative alle spese elettorali sostenute sono depositate presso l'ufficio di segreteria e sono consultabili secondo le norme del presente Statuto.
2. E' compito del capogruppo presentare analoga dichiarazione delle spese sostenute in sede locale dal proprio partito, controfirmata dal tesoriere. Entrambe le dichiarazioni devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di convalida.

Articolo 36
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma del Regolamento interno del Consiglio comunale.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esercizio delle loro funzioni, idonee strutture fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal Sindaco o assessore delegato e le sue funzioni sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale. Ad essa compete:
 a) di esprimere pareri su questioni riguardanti l'interpretazione del Regolamento del Consiglio comunale o conflitti di competenza tra organi del Comune;
 b) di coadiuvare il Presidente del Consiglio Comunale nell'organizzazione dei lavori del Consiglio comunale secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2 del presente Statuto, e i presidenti delle commissioni consiliari.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I
Elezione – durata in carica - revoca

Articolo 37
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, la coordina e ne promuove l'attività, e da un numero di assessori non inferiore a sei e non superiore a un terzo del numero di consiglieri comunali assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco. Gli Assessori sono scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e quelli indicati dal presente Statuto.

Articolo 38
Nomina degli Assessori

1. Il Sindaco fissa il numero e nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.

Articolo 39
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado, adottandi e adottati dal Sindaco e dagli assessori. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. I membri della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ad alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado.

3. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Articolo 40

Durata in carica – Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di morte, di decadenza, rimozione, dimissioni o impedimento permanente del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, le materie delegate al cessante ritornano al Sindaco.
4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco nomina il nuovo assessore e ne comunica il nominativo al Consiglio comunale nella prima seduta immediatamente successiva all'evento.
5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco disporrà dell'esercizio delle attribuzioni cui l'assessore era delegato.

Articolo 41

Revoca della Giunta comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta comunale non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta comunale
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.
6. Se il Presidente del Consiglio comunale non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il prefetto previa diffida.
7. La seduta è pubblica e il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione. Il Sindaco e gli assessori che siano membri del Consiglio comunale partecipano altresì alla votazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 42

Dimissioni del Sindaco e degli Assessori

1. Le dimissioni del Sindaco comportano lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale.
3. In caso di dimissioni presentate da uno o più assessori, il Sindaco comunica al Consiglio comunale i nomi dei sostituti nella prima seduta immediatamente successiva alle dimissioni.
4. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al protocollo comunale e sono irrevocabili.

Articolo 43
Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta comunale senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'articolo 42 comma 2, del presente Statuto.
5. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 40 del presente Statuto.

Articolo 44
Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
2. Per la surroga si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 40 del presente Statuto.

SEZIONE II
Attribuzioni – Funzionamento

Articolo 45
Organizzazione della Giunta comunale

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta comunale, e individualmente degli atti del loro Assessorato.
4. Il Sindaco nomina un Vice Sindaco, al fine di garantire la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento o di vacanza dalla carica. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco ne fa le veci un assessore appositamente designato dal Sindaco.

5. In relazione a programmi o progetti che coinvolgono le competenze di più Assessorati, il Sindaco attribuisce la funzione di coordinamento all'Assessore con competenze prevalenti.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le variazioni di attribuzione agli Assessori.

Articolo 46
Assessori esterni

1. Con le stesse modalità previste per i consiglieri comunali, possono essere nominati Assessori anche cittadini, non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di legge.
2. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio comunale con diritto di parola e con voto consultivo. La loro partecipazione all'adunanza del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità dell'adunanza.
3. Gli Assessori esterni esercitano le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative e le responsabilità alla stessa connesse. Partecipano alle riunioni della Giunta comunale con tutti i diritti, compreso quello di voto, riservati agli Assessori consiglieri.
4. Agli Assessori esterni si applicano le norme sulle aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

Articolo 47
Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici.
3. Svolge attività di scelta ed indicazione degli strumenti idonei al raggiungimento degli obiettivi nel quadro degli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale.
4. Riferisce al Consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
5. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
6. Vigila sull'attività degli organismi burocratici cui è affidata la esecutività delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, oltre che sull'attuazione dei regolamenti comunali e delle leggi amministrative.

Articolo 48
Adunanze, deliberazioni e relativa pubblicazione

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La convocazione deve avvenire, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto da consegnarsi all'ufficio dei singoli Assessori con almeno ventiquattro ore di preavviso. Ciascun componente della Giunta comunale può richiedere al Sindaco che un atto di competenza di un altro Assessore sia sospeso e sia rimesso alla deliberazione collegiale della Giunta comunale medesima.
3. Gli Assessori possono presentare proposte di deliberazione.
4. La Giunta comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
5. I Revisori dei conti possono essere invitati alle sedute della Giunta comunale; essi vi possono assistere, ma devono allontanarsi al momento del voto.

6. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta comunale stessa.
7. Nel caso di urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
8. La Giunta comunale può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. L'urgenza determinata da cause nuove e posteriori all'adunanza consiliare deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio comunale nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica di norma al primo Consiglio comunale e comunque nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il Consiglio comunale, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta comunale, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
9. Tutte le deliberazioni della Giunta comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni della Giunta comunale devono essere trasmesse ai capigruppo.
10. I titoli delle delibere saranno raccolti in apposita pubblicazione o bollettino che verrà messo a disposizione della cittadinanza.

CAPO IV
IL SINDACO

Articolo 49
Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini di Cassina de' Pecchi a suffragio universale e diretto secondo le leggi vigenti e fa parte del Consiglio comunale.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco sono stabilite dalla legge.

Articolo 50
Funzioni

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune e lo rappresenta.
2. E' dotato di competenze e poteri di direzione politico-amministrativa secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale; svolge altresì attività di coordinamento generale, vigilanza e controllo.
3. Esercita funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali e statali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Può delegare al Vice Sindaco o eccezionalmente ad altro Assessore il compimento di singoli atti di sua competenza; può conferire speciali deleghe agli Assessori e la firma di atti ad Assessori e organi burocratici.
5. Riferisce della sua attività al Consiglio comunale.
6. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 6, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Articolo 51
Attribuzioni

Il Sindaco:
a) entro il centoventesimo giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. L'attuazione delle stesse e le loro eventuali modifiche o adeguamenti sono verificate dal Consiglio comunale annualmente entro il 30 settembre, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e della verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio.
b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio comunale;
e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta comunale, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie. In caso di incompatibilità o conflitto di interessi il Consiglio comunale provvede a nominare altro rappresentante;
f) è responsabile dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti;
g) rilascia attestati di notorietà pubblica;
h) promuove la conclusione degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
i) adempie le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
l) vigila affinché venga data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale;
m) emana le ordinanze previste dall'art.38, comma 2 della Legge 8 giugno 1990, n.142.
n) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, Istituzioni e società appartenenti al Comune o sottoposti alla sua vigilanza svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
o) promuove l'adozione di atti conseguenti alle segnalazioni del difensore civico.
p) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
q) conferisce gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative nonché quelli di cui all'art.51, comma 5, della L.n.142/'90 secondo le modalità stabilite dai regolamenti Comunali.

TITOLO III
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 52

Criterio di individuazione

1. Ai fini del presente titolo si considerano cittadini di Cassina de' Pecchi tutti coloro che sono residenti o domiciliati nel territorio comunale o che abbiano un rapporto continuativo di lavoro o di studio nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 53

Forme associative per la gestione di servizi individuali

1. Il Comune di Cassina de' Pecchi favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del Regolamento specifico, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. In detti comitati, composti da sette membri, saranno presenti rappresentanti di nomina consiliare sia di maggioranza che di minoranza in numero massimo di tre.
4. I comitati di gestione riferiscono annualmente sulla loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Articolo 54

Libere forme associative

1. E' istituito un albo dove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi di cui al comma 3 dell'articolo 6 che abbiano operato nel territorio comunale da almeno due anni. Alle associazioni iscritte possono essere corrisposti vantaggi economici diretti e indiretti secondo le modalità ed i criteri stabiliti da apposito Regolamento. Il Comune può mettere a disposizione di tali associazioni, mezzi e strutture.
2. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite, la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo. Il Regolamento stabilisce i criteri che regolano l'iscrizione all'albo.
3. Nessuno può far parte degli organismi direttivi di più di una associazione iscritta all'albo. Ai fini dell'ottenimento di vantaggi economici il regolamento dovrà disporre che si tenga conto solo del numero dei soci effettivi. I soci effettivi devono risiedere o lavorare nel territorio comunale.
4. I componenti degli organi elettivi del Comune e gli Assessori esterni non possono far parte degli organismi direttivi delle associazioni iscritte all'albo o di altri sodalizi che ottengano vantaggi economici o d'altro genere dall'amministrazione comunale, qualunque sia il titolo e la natura del vantaggio.
5. Il Regolamento sulle associazioni deve contenere norme atte ad impedire che i locali e le attrezzature date dal Comune in godimento alle associazioni, sia a titolo gratuito che dietro totale o parziale pagamento delle spese di gestione, vengano concessi a terzi, anche temporaneamente. I terzi per l'utilizzo una tantum dei locali e delle attrezzature dovranno essere autorizzati con atto della Giunta comunale, che potrà disporre altresì l'incameramento di eventuali proventi nelle casse del Comune. Il regolamento deve contenere anche norme che assicurino la democraticità della costituzione e gestione delle associazioni e la rotazione delle cariche direttive.

6. Le associazioni che stipendiano organizzatori o altro personale, che elargiscono premi individuali per prestazioni ad interni o esterni, che assumono incarichi remunerati per gestione di servizi di qualsiasi natura, che, in caso di scioglimento, possono liberamente disporre dell'eventuale patrimonio accumulato, ai fini delle provvidenze cui fa riferimento l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, non possono essere assimilate ad associazioni non aventi fini di lucro. Le eventuali provvidenze in loro favore dovranno essere decise annualmente dal Consiglio comunale con atto motivato, acquisiti i loro bilanci. Le associazioni possono comunque remunerare esterni per collaborazioni e consulenze saltuarie.
7. La valorizzazione delle libere forme associative può essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione alla vita amministrativa.
8. La Giunta comunale tiene, almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, una riunione aperta alle associazioni, con la partecipazione delle eventuali Commissioni consiliari competenti per materia, nella quale gli Assessori competenti per materia illustrano, nei suoi caratteri e nelle sue connotazioni più significative, lo "stato dei servizi", rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. I presenti esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti e propongono gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo della comunità.
9. Il Comune provvede ad inviare alle associazioni iscritte all'albo informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale e documenti utili ad attivare la partecipazione propositiva alla amministrazione del Comune.
10. Ai fini delle consultazioni per la programmazione delle iniziative i rappresentanti delle parrocchie e delle associazioni locali a carattere religioso che ne abbiano fatto richiesta sono equiparati ai rappresentanti delle Associazioni iscritte all'albo.

Articolo 55
Tutela civica

1. Per una migliore tutela degli interessi dei cittadini e per favorire la partecipazione alle attività dell'Amministrazione comunale da parte della collettività e dei singoli cittadini, sono previsti gli istituti delle consultazioni, del diritto di petizione, delle interrogazioni, del diritto di iniziativa, del referendum consultivo, disciplinati nei successivi articoli.

Articolo 56
Consulte

1. Il Comune istituisce Consulte di cittadini per gli ambiti e per le materie determinate dal Consiglio comunale. Esse sono costituite in modo da essere rappresentative di tutte le esperienze associative esistenti nel Comune e delle realtà sociali interessate.
2. L'organizzazione e gli ambiti di competenza delle Consulte di cui al comma precedente saranno determinati da apposito Regolamento.
3. Le Consulte esprimono, nei casi previsti dal Regolamento, pareri alla Giunta comunale ed alle Commissioni consiliari in merito alle scelte di carattere programmatico ed operativo che riguardano i problemi ad esse affidati.
4. La loro consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione dei bilanci, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.
5. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Articolo 57
Consultazioni

1. Quando l'Amministrazione comunale intenda adottare atti di particolare rilevanza che riguardino l'intera collettività, provvederà alla convocazione, oltre che delle Consulte, di assemblee pubbliche, anche su base di quartiere o di frazione.
2. L'Amministrazione terrà nel debito conto le risultanze delle predette assemblee, quando le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettività, con i criteri della buona amministrazione e con le disponibilità finanziarie.
3. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto sedici anni.

Articolo 58
Diritto di petizione

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle petizioni.
3. Il Regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Articolo 59
Interrogazioni

1. I singoli cittadini, le organizzazioni e le associazioni operanti sul territorio possono rivolgere interrogazioni scritte alla Giunta comunale.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal Regolamento, entro 60 giorni dalla presentazione all'ufficio protocollo e comunicata al Consiglio comunale.

Articolo 60
Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 5% dei cittadini aventi diritto al voto in base ai dati risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
a) tributi, bilancio preventivo e consuntivo, piano pluriennale di investimento, piano regolatore generale e sue varianti;
b) espropriazione per pubblica utilità;
c) designazioni, nomine, revoche o decadenze;
d) personale comunale e delle aziende speciali;
e) regolamento interno per il funzionamento del Consiglio comunale;
f) assunzione di mutui, emissione di prestiti;
g) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione comunale in forza di disposizioni vigenti.
4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Articolo 61
Procedura per l'approvazione della proposta

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione dell'iniziativa popolare, la Commissione per le Garanzie Statutarie formula un parere sulla ammissibilità della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione all'ufficio protocollo. Il comitato promotore -che deve essere composto da almeno dieci cittadini elettori- deve essere udito qualora la Commissione intenda esprimere un parere negativo motivato per iscritto sulla proposta di iniziativa popolare.
2. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa popolare nella seduta successiva alla formulazione del parere della Commissione.
3. Ove il Consiglio comunale non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha la facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Articolo 62
Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale; è escluso nei casi previsti dall'articolo 60, comma 3, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
a) qualora sia richiesto da parte del 10% dei cittadini aventi diritto al voto in base ai dati risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. L'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione, sempre che non esistano obblighi di legge.
5. Il referendum è valido se vi partecipa la maggioranza assoluta dei cittadini aventi diritto al voto. Le risultanze della consultazione saranno rese pubbliche.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
7. Nel caso in cui sia stata raggiunta la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale dovrà tenere in debito conto il parere espresso dalla consultazione.
8. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente adeguata motivazione.
9. Nel bilancio preventivo deve essere fatta la previsione di spesa per l'eventuale svolgimento dei referendum consultivi.

10. Non possono essere presentate richieste di referendum su argomenti già assoggettati a consultazione o per i quali la richiesta di referendum sia decaduta, se non trascorsi due anni dalla consultazione o dalla decadenza.

Articolo 63

Procedura per l'approvazione del referendum

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, la Commissione per le Garanzie statutarie, cui viene sottoposto il progetto di referendum, formula un parere sulla ammissibilità del progetto stesso e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di trenta giorni. Il comitato promotore del referendum –che deve essere composto da almeno dieci persone- deve essere udito qualora la Commissione intenda esprimere un parere negativo motivato per iscritto sulla proposta di referendum.
2. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di referendum nella seduta successiva alla formulazione del parere della Commissione.
3. Ove il Consiglio comunale non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha la facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, il referendum è considerato ammesso e dovrà svolgersi entro centoventi giorni.
5. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'inammissibilità dei referendum unicamente per motivi di illegittimità o di contrarietà al presente Statuto.
6. Nella stessa seduta in cui il referendum è dichiarato ammissibile il Consiglio comunale ne fissa la data di svolgimento.
7. Il comitato promotore ha poteri di verifica sulle procedure di svolgimento del referendum.
8. Nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.
9. Il Regolamento determina composizione e poteri del comitato dei garanti per il referendum.

Articolo 64

Consultazione referendaria

1. La proposta del referendum deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum stesso e deve permettere una risposta chiara ed univoca da parte degli elettori.
2. Non possono essere tenuti più di tre referendum contemporaneamente.
3. Le firme dei richiedenti un referendum dichiarato ammissibile, legalmente autenticate, devono essere apposte su moduli vidimati dal Segretario comunale. La Commissione per le Garanzie statutarie controlla l'avvenuta autentica.
4. Il Sindaco indice i referendum sulla base della data fissata dal Consiglio comunale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi elettorali e dal presente Statuto.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia all'apposito regolamento.

Articolo 65

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali in favore o a carico dell'associazione.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 66

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata per legge, il Comune e gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare, con un preavviso di dieci giorni, l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

Articolo 67

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti devono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicati:
a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
b) l'oggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione comunale e comunque sempre con l'affissione all'albo pretorio.

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 68
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende speciali, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende speciali dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Articolo 69
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli enti e aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione. Il solo esame dei documenti è gratuito.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
4. Il Regolamento individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.
5. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 70
Istituzione - Attribuzioni

1. Ai fini della garanzia dell'imparzialità, del buon andamento dell'Amministrazione comunale, della rimozione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, a tutela dei diritti dei cittadini è istituito l'ufficio del Difensore civico.

1 bis. Il Difensore Civico può essere istituito anche in convenzione con altri Enti Locali. In tal caso le modalità di elezione, i requisiti, le competenze, l'indennità, le incompatibilità, la durata in carica ed eventuale revoca, saranno previste dall'apposita convenzione e dal regolamento che verranno approvati dal consiglio di ogni singolo Ente Locale aderente alla convenzione stessa con la maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto Comunale.
2. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore civico per questioni attinenti al proprio mandato.
3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
4. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
5. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

Articolo 71
Funzioni

1. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, o di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti e aziende dipendenti. Spetta altresì al Difensore civico, d'ufficio o su richiesta dei cittadini, singoli o associati, verificare la conformità al presente Statuto dei regolamenti e delle deliberazioni emanate dagli organi del Comune.
2. Senza esercitare poteri coercitivi e senza promuovere azioni giudiziarie il Difensore civico, oltre alle competenze stabilite dalla legge,:
a) fornisce informazioni, chiarimenti e assistenza ai cittadini per la tutela dei loro diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione;
b) promuove la rimozione, da parte degli enti e uffici interessati, degli ostacoli di qualsiasi genere che impediscono la piena tutela di tali diritti e interessi e la definizione delle pratiche nel minor tempo possibile;
c) agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, accerti situazioni analoghe a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni;
d) per ragioni di particolare urgenza, ovvero quando lo richieda l'importanza o la complessità del caso, di concerto con la segreteria comunale, può promuovere l'esame congiunto della pratica con l'ufficio competente. Tale esame è diretto a riconsiderare gli orientamenti del settore competente in ordine ai provvedimenti da assumere, a esaminare le ragioni di fatto o di diritto che impediscono la definizione della pratica e a concordare un termine per la definizione della stessa da parte dell'ufficio competente.

Articolo 72
Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini italiani preferibilmente residenti nel Comune di Cassina de' Pecchi dotati di qualificata esperienza giuridico-

amministrativa e che per preparazione professionale ed esperienza acquisita nel campo della tutela dei diritti diano garanzia di indipendenza e correttezza.
2. Non sono eleggibili alla carica coloro che versano in causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. La carica di Difensore civico non è compatibile per:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
c) gli amministratori di enti o aziende dipendenti del Comune.
d) gli iscritti a partiti politici o movimenti.
4. La carica di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi tipo di rapporto in atto con l'Amministrazione comunale. Qualora venisse eletta persona rientrante tra quelle dichiarate incompatibili alle lettere a), b), c) e d) del comma 3, l'eletto potrà optare prima dell'assunzione dell'incarico eliminando le incompatibilità.

Articolo 73
Elezione

1. Le proposte di candidatura per la carica di Difensore civico, presentate dai cittadini, singoli o associati, sono rese pubbliche affinché ciascun cittadino, singolo o associato, possa far pervenire proprie osservazioni, entro il termine di trenta giorni.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.
4. Il Sindaco provvede a comunicare, mediante affissione all'albo pretorio, la scadenza del mandato del difensore civico almeno sei mesi prima. Le candidature avanzate a norma del comma 1, sono presentate al Sindaco almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato del Difensore civico. Il Consiglio comunale è convocato fra il novantesimo e il sessantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico la convocazione avviene entro trenta giorni.

Articolo 74
Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'articolo 43, comma 3, del presente Statuto.
3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi inadempienze connesse all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione motivata, adottata dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
4. Il Difensore civico deve essere avvisato del provvedimento di revoca in corso nei suoi confronti e ha diritto a controdedurre per iscritto o verbalmente di fronte al Consiglio comunale.

Articolo 75

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. All'assegnazione del personale per la segreteria del Difensore civico provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale. Il personale, per il tempo cui gli è assegnato, risponde direttamente al Difensore civico.
3. L'indennità spettante al Difensore civico è pari a quella prevista per la carica di Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 76

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco nelle materie di sua competenza per le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale nelle materie di sua competenza nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità e negligenze da parte degli uffici;
c) una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.
2. Il difensore civico può inviare in ogni momento relazioni al Consiglio comunale su questioni specifiche e su eventuali inadempienze degli organi del Comune. Il Consiglio comunale, esaminate le relazioni e tenendo conto delle osservazioni e dei suggerimenti, adotta entro quarantacinque giorni le determinazioni di propria competenza al fine di ovviare ai ritardi e alle irregolarità.
3. Copia delle relazioni inviate ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma è inviata ai capigruppo consiliari.

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 77

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai funzionari.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità, della trasparenza, della partecipazione, della programmazione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. Gli uffici comunali si ripartono in aree e settori funzionali, in conformità all'articolo 45, comma 2 del presente Statuto.

Articolo 78
Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica, prevista dall'articolo 55, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, contiene il piano di tutta l'attività del Comune e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Devono essere allegati alla relazione di cui al primo comma: il programma pluriennale degli investimenti, il bilancio di previsione pluriennale, il piano occupazionale, il piano generale dei servizi pubblici, il programma pluriennale di attuazione, i programmi connessi agli strumenti di pianificazione commerciale ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'ente.
3. La relazione previsionale e programmatica è presentata dalla Giunta comunale e approvata o adeguata dal Consiglio comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale.
4. L'approvazione del conto consuntivo deve essere preceduta dall'esame degli scostamenti emersi a consuntivo rispetto a quanto fissato dalla relazione programmatica relativa al medesimo esercizio finanziario.
5. La relazione di cui al comma 1 è pubblicizzata nella forma più ampia.

Articolo 79
Personale del Comune

1. Il Consiglio comunale in coerenza con la programmazione economico – finanziaria pluriennale, determina la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge.
2 bis. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. Il Regolamento di organizzazione disciplina:
a) la dotazione organica del personale, che assicuri il maggior grado di mobilità di questo in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e ai programmi del Comune;
b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, che disciplini il sistema organizzativo comunale e che preveda l'istituzione di una Conferenza dei funzionari, quale organismo consultivo interno di pianificazione e coordinamento della gestione amministrativa.
c) l'individuazione di un funzionario responsabile per il raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna unità operativa, garantendo l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio incarico;
d) la costituzione di gruppi di studio e ricerca;
e) l'attribuzione al Segretario comunale e ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, nel rispetto dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142 e delle altre norme vigenti;
4. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

5. Il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
6. Il Comune garantisce l'esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
7. Il personale del Comune sarà dotato di apposito cartellino di riconoscimento, che ne permetta l'identificazione da parte del pubblico.

Articolo 80
Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle varie aree e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario comunale inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
4. Il Sindaco può conferire altresì al Segretario Comunale l'incarico di responsabile di una o più delle aree organizzative previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
5. Il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di direttore generale per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 51 bis della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato dall'art.6, comma 10 della legge 127/97, e di quelli previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per tale figura.

Articolo 81
Vice Segretario comunale

1. Il Vice segretario comunale coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce, nei casi di impedimento, incompatibilità, assenza o vacanza quando ciò sia consentito dalla legge.
2. E' nominato dal Sindaco tra i funzionari del Comune che hanno i requisiti per accedere alla carriera di Segretario comunale.

Articolo 82
Compiti dei funzionari

1. I funzionari sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
2. I funzionari, nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia, di decisione e di direzione.
3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità previste dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
j) l'adozione delle determinazioni a contrattare.

Articolo 83
Direzione aree funzionali

Con il provvedimento con il quale il Sindaco conferisce gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative, determina altresì l'ammontare delle indennità spettanti in base alla normativa vigente per tempo.

Articolo 84
Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi

1. Per un miglior esercizio delle funzioni e per favorire l'attività per progetti o programmi dei responsabili delle unità organizzative, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi, presieduta e diretta dal Segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nel Comune per gli organi elettivi, per il Segretario comunale e per i funzionari responsabili dei servizi alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie e attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal Regolamento di organizzazione.

CAPO II
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 85
Piano generale dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale approva il piano generale dei servizi pubblici da allegare alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 78, che indica: oggetto, dimensioni e caratteristiche dei servizi, forma di gestione, dotazione patrimoniale e di personale, finalità, piano finanziario e di gestione.

2. L'assunzione di un nuovo servizio deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che motivi la forma di gestione prescelta, con riferimento all'ambito territoriale e agli altri servizi comunali.
3. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le possibili forme di gestione.
4. Periodicamente il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto siano le più idonee, in riferimento all'ambito territoriale e ai principi di legge e dello Statuto. Le deliberazioni relative all'organizzazione dei servizi che incidano sul contenuto e sulle modalità delle prestazioni sono adottate previa adeguata informazione agli utenti anche sulle ragioni tecniche, amministrative ed economiche che stanno a base delle deliberazioni medesime, e previa considerazione delle eventuali osservazioni e proposte avanzate, nei modi previsti dal Regolamento, dagli utenti e dalle loro associazioni.
5. Qualunque sia la forma di gestione, il Comune agisce per il conseguimento del pubblico interesse.

Articolo 86
Gestione dei servizi pubblici

1. I servizi pubblici possono essere gestiti:
a) in economia;
b) mediante concessione a terzi;
c) mediante aziende speciali;
d) mediante Istituzioni;
e) mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
f) mediante consorzi convenzionati con altri Enti pubblici interessati alla gestione comune di servizi specifici.
2. La scelta della forma di gestione è effettuata dal Consiglio comunale, previa istruttoria in commissione ed eventuale udienza pubblica volta a valutare la fattibilità del progetto e le eventuali alternative. La scelta tiene conto di criteri di efficienza, economicità e trasparenza nel pubblico interesse.
3. Il Comune, ai fini di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi pubblici locali erogati, adotta la “Carta dei Servizi” con la quale definisce, tra l’altro, gli standard e i criteri di misurazione della qualità dei vari servizi, assicurando la partecipazione dei cittadini-utenti nelle varie forme, anche associative, previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 87
Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni, consorzi, aziende speciali e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli stessi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione dei servizi prestati.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 32, comma 2, lettera n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e l'articolo 51 lettera p) del presente Statuto.

3. Per la revoca di singoli rappresentanti o dell'intero organo esecutivo degli enti di cui al comma 1, si applica l'articolo 51 lettera p) del presente Statuto.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi di legge.

Articolo 88
Servizi in economia

1. Sono svolti attraverso la gestione diretta in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono di essere organizzati attraverso strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. La proposta di deliberazione istitutiva di servizi da rendere in economia è accompagnata da una analitica stima dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, nonché dall'indicazione delle misure volte ad apprestare tali risorse.
3. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'andamento, la qualità e i costi di ciascuno dei servizi resi in economia. In sede di relazione sul consuntivo i Revisori dei conti esprimono le loro analitiche valutazioni sull'economicità di tali servizi.

Articolo 89
Servizi in concessione

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che per il loro contenuto imprenditoriale e per le loro caratteristiche tecniche ed economiche siano suscettibili di essere organizzati da un'impresa in modo più aderente alle esigenze degli utenti e ai criteri di economicità.
2. Le imprese concessionarie di servizi sono scelte mediante concorso.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali decisi dagli organi di governo del Comune, al livello e alle qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati, alla verifica, anche mediante certificazione, dei costi e dei vantaggi economici conseguiti dal concessionario.
4. Il concessionario garantisce agli utenti tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici nei modi previsti e dal disciplinare di concessione.

Articolo 90
Aziende speciali

1. Il Comune può costituire aziende speciali per uno o più servizi con autonomia imprenditoriale, connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedano di essere svolti attraverso una struttura dotata di piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune, ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

3. Ogni azienda ha un proprio Statuto, predisposto dalla Giunta comunale e approvato dal Consiglio comunale, previa istruttoria in commissione. Lo Statuto stabilisce, in armonia con lo Statuto del Comune, le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'azienda.

Articolo 91
Istituzioni

1. Il Comune può costituire Istituzioni per servizi di natura sociale in cui non sia prevalente il carattere imprenditoriale e che richiedano di essere svolti attraverso una struttura dotata di piena autonomia gestionale.
2. Il Consiglio di amministrazione delle Istituzioni, di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è nominato dal Sindaco, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dai rappresentanti dell'utenza.
3. Il presidente è nominato dal Sindaco su indicazione del Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e ne cura i rapporti con gli organi comunali.
4. Il direttore è nominato dalla Giunta comunale, che lo sceglie tra i funzionari del Comune. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
5. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del direttore sono stabiliti da apposito Regolamento, che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Può essere revocato anticipatamente dal Sindaco, motivando le ragioni della revoca. Con il medesimo atto il Sindaco indica i nuovi obiettivi programmatici e nomina il nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 92
Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, Istituzioni, aziende speciali e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, Istituzioni, aziende speciali e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati devono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 93
Equilibrio di bilancio

1. La gestione finanziaria delle aziende speciali e delle Istituzioni deve perseguire l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale nella misura preventivamente disposta. Il bilancio preventivo deve essere deliberato in pareggio.

2. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di amministrazione adotta le misure necessarie per riportarla in equilibrio; ove ritenga che tale obiettivo non possa essere raggiunto senza provvedimenti di competenza del Comune, li propone formalmente alla Giunta comunale, indicando motivatamente le ragioni per le quali l'equilibrio non possa conseguirsi nell'ambito della disciplina vigente, in quanto vincolante per l'azienda speciale o l'Istituzione, e delle risorse a disposizione.
3. La Giunta comunale propone tempestivamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari, di adeguamento delle tariffe o di modificazione dei servizi, in modo da conseguire comunque il pareggio.
4. L'eventuale avanzo di gestione risultante dal consuntivo, resta a disposizione dell'azienda speciale o dell'Istituzione e può essere impiegato per lo sviluppo delle relative attività. L'eventuale disavanzo risultante dal consuntivo deve essere coperto a carico del bilancio in corso al momento della approvazione del consuntivo medesimo. L'eventuale utile di esercizio dell'azienda speciale deve essere destinato nell'ordine:
a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
b) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella entità prevista dal piano-programma. L'eccedenza è versata all'ente locale alle scadenze stabilite dal regolamento. Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa e indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.
5. Gli organi di governo del Comune, allorquando adottano decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende speciali o Istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie, anche con specifici trasferimenti a copertura di eventuali oneri conseguenti al contenimento delle tariffe per ragioni sociali.

Articolo 94
Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende speciali e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata. L'organizzazione degli uffici e del personale è disciplinato dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, e dall'apposito regolamento.

TITOLO V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 95
Autonomia finanziaria

1. Fermo restando il contenuto normativo disciplinato dall'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n.142 e dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, il Regolamento di contabilità fisserà criteri e vincoli per la gestione delle entrate proprie consentendo la giusta quantificazione sia in rapporto alle esigenze finanziarie del Comune sia in rapporto alle condizioni dell'economia locale.

2. Particolare rilievo verrà dato all'azione di partecipazione al processo di determinazione dei tributi nonché all'azione per l'acquisizione delle entrate proprie derivanti dall'applicazione di diritti, tariffe e corrispettivi.
3. In materia di servizi pubblici a domanda individuale la richiesta di contribuzione deve tendere al pareggio di bilancio.
4. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
5. In attuazione delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio comunale determina ogni anno, prima dell'approvazione della relazione previsionale e programmatica annuale, il piano di incremento delle entrate proprie, con particolare riferimento all'eventuale ricorso all'imposizione e alle compartecipazioni.
6. L'eventuale ricorso all'imposizione di addizionali e compartecipazioni deve essere finalizzato alla realizzazione e alla gestione di nuove opere o di nuovi servizi. Ove la finalizzazione si riferisca alla gestione di nuovi servizi, la relativa imposizione dovrà essere assunta come ricorrente e continuativa.

Articolo 96
Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.
4. L'acquisizione, la gestione e l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio comunale avviene secondo le modalità e nelle forme previste nell'apposito Regolamento.

Articolo 97
Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4, del presente Statuto, i beni facenti parte del patrimonio disponibile non utilizzati dal Comune sono concessi in uso a titolo oneroso e, con riferimento ai beni immobili, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 98
Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.
2. I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.
3. Fermo restando che i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblica gara secondo le norme stabilite per i contratti dello Stato, il Regolamento disciplinerà il procedimento contrattuale.

Articolo 99
Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo decreto di deroga da parte del Ministero dell'Interno. Esso si basa sui principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il Regolamento di contabilità è approvato dal Consiglio comunale e contiene le norme relative alla contabilità generale. Nel disciplinare le modalità del controllo interno il Regolamento di contabilità detta precise disposizioni affinché ai responsabili degli uffici di ragioneria sia garantita la più ampia attività di intervento sulla verifica della legalità della spesa e della relativa documentazione.
3. La formazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli altri strumenti di programmazione economica e finanziaria spetta alla Giunta comunale, che ne cura la pubblicazione nelle forme previste dal Regolamento.
4. Alla definizione del piano esecutivo di gestione del bilancio provvede la Giunta comunale. L'attività gestionale è regolata in base all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali.
5. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende speciali dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
6. I consorzi ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dalla Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
7. Al conto consuntivo del Comune è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha partecipazione finanziaria.
8. I risultati finali della gestione sono rilevati in apposito rendiconto, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio redatto e approvato secondo la normativa vigente.
9. Tutte le attività e le iniziative comunali comportanti spese, comunque gestite, sia per via diretta che indiretta, nonché i patrocini onerosi di iniziative esterne, devono trovare copertura ordinaria in bilancio di competenza. Coperture di diversa origine devono essere autorizzate con atto della Giunta comunale, in cui devono essere precisati i modi di raccolta, di acquisizione e di contabilizzazione dei proventi e la finalizzazione dell'iniziativa.

Articolo 100
Revisori dei conti

1.Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui uno scelto fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, che presiede il collegio, uno scelto fra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno scelto tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. I componenti del Collegio dei Revisori sono eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due nomi. Sono eletti coloro che, appartenendo a ciascuna delle tre categorie di cui al comma 1, ottengono il maggior numero di voti.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni. Almeno sessanta giorni prima dell'elezione dei Revisori, gli ordini e i collegi professionali che curano la tenuta degli albi di cui al comma 1 sono invitati dall'Amministrazione comunale a

designare rose di cinque nomi per ciascuna delle categorie di cui al medesimo comma 1. I componenti del collegio sono scelti tra i candidati compresi in dette rose e fra quelli che avranno inoltrato apposita richiesta.
4. La legge determina le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca dall'ufficio di revisore.

Articolo 101
Funzioni dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria; esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. I Revisori dei conti possono essere sentiti dal Consiglio comunale in ordine a specifici fatti di gestione e ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti. Prevede altresì i sistemi ed i meccanismi volti ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e i Revisori.

Articolo 102
Controllo economico-finanziario

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile e per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi e obiettivi.
2. I responsabili di servizio sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione comunale, anche in riferimento al bilancio pluriennale. In conseguenza, i predetti responsabili predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le osservazioni e i rilievi del caso al competente Assessore.

Articolo 103
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune, ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità.
2. La Giunta comunale presenta al Consiglio comunale ed al Collegio dei Revisori dei conti le relazioni di cui all'articolo precedente ai fini e per gli effetti dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77..
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa. Prevederà inoltre metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri che consentano, oltre al controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per la loro eliminazione.
4. Per quanto attiene allo sviluppo e alle tecniche da seguire per il controllo di gestione, si rinvia al regolamento di contabilità.

TITOLO VI
L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 104
Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento tramite il presente Statuto nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 105
Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:
a) sulla propria organizzazione;
b) per materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
c) per materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
d) nelle materie in cui esercita le funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I Regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.
5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
7. I Regolamenti entrano in vigore immediatamente dopo che la relativa deliberazione è divenuta esecutiva, salvo che il regolamento stesso disponga altrimenti.
8. Spetta al Consiglio comunale deliberare i relativi adeguamenti a nuove fonti normative, ad eccezione dei regolamenti per i quali la competenza è attribuita dalla legge alla Giunta comunale.

Articolo 106
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I Regolamenti di cui all'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n.142, incontrano i seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
b) non possono contenere norme a carattere particolare;
c) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per deliberazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Articolo 107
Adozione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, ai singoli assessori e ai cittadini, ai sensi dell'articolo 60 del presente Statuto.
2. I Regolamenti, ad eccezione di quelli che la legge riserva alla competenza della Giunta comunale, sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n.142.

Articolo 108
Ordinanze

1. Sono di competenza del Sindaco le ordinanze contingibili e urgenti previste dall'art. 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, e le altre ordinanze di urgente necessità emesse in base a specifiche disposizioni di legge che conferiscono al Sindaco un potere straordinario ed eccezionale in casi di particolare gravità. Tali ordinanze devono essere adeguatamente motivate e limitate nel tempo.
2. Le ordinanze normali o ordinarie per l'osservanza di norme di legge, regolamenti generali o locali, di deliberazioni del Consiglio comunale, sono di competenza dei funzionari responsabili dei servizi.
3. Le ordinanze a carattere individuale devono essere notificate agli interessati. Le ordinanze di indirizzo collettivo devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno dieci giorni. Nel caso non fosse possibile la notifica, si danno per notificate dopo il decimo giorno di affissione all'albo pretorio.

Articolo 109
Interpretazione e pubblicità

1. Spetta agli organi comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione di eventuali norme interpretative, nonché circolari e direttive di applicazione di norme legislative e regolamenti.
2. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze ed ogni altro atto normativo emanato dal Comune, devono essere accessibili e consultabili da parte di chiunque e vanno pubblicizzati nella forma più ampia.

TITOLO VII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Articolo 110
Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula ai fini della programmazione predetta proposte che sono raccolte e coordinate dalla Provincia.

ARTICOLO 111
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere alle amministrazioni statali e ad altri enti i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni, o il termine minore prescritto dalla legge e dell'eventuale proroga, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 112

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

TITOLO IX
ENTRATA IN VIGORE

Articolo 113

Approvazione e entrata in vigore

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.
2. Lo Statuto, dopo il controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione Lombardia e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito di certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
5. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
6. Il presente articolo si applica anche alle modifiche statutarie.

NORME TRANSITORIE

Articolo 114

Prima elezione del Presidente del Consiglio comunale

Alla prima elezione del Presidente del Consiglio dovrà provvedersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'approvazione delle necessarie modifiche del Regolamento del Consiglio comunale.
Sino ad allora le funzioni del Presidente del Consiglio continueranno ad essere esercitate dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.